

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1229 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDI CONTRATTUALI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E GLI ENTI TITOLARI DELLA GESTIONE DI CENTRI DIURNI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PERIODO 01/07/2025 - 30/06/2028.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1206/25

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che sono in scadenza, il prossimo 30/06/2025, gli accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e gli Enti titolari della gestione dei Centri Diurni per anziani non autosufficienti, insistenti sul territorio aziendale, approvati con deliberazione aziendale n. 2146/2024;

Preso atto che:

- l'articolo 17, comma 3 della L.R. del 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provveda alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8 - quinquies del d.lgs. del 30/12/1992 n. 502 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli";
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti dell'accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

Preso atto inoltre che la Regione Veneto:

- con DGR n. 548 del 09/05/2023 ha stabilito il rinnovo triennale dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all'art. 16 della L.R. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 96/2022. Contestualmente si è proceduto alla proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 in attesa della definizione delle modalità attuative previste per tali fattispecie dalla legge 118/2022 "legge concorrenza";
- con successiva DGR n. 1680 del 29/12/2023, per il medesimo motivo di cui sopra, ha inoltre disposto la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31/12/2024;
- ha attualmente in corso di svolgimento le visite di verifica per l'accreditamento di tutte le strutture che hanno fatto richiesta, come comunicato per le vie brevi dall'Ufficio Adempimenti L. 22/2002;

Dato atto che i Direttori delle UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 1 e 2, dr Fabio Lorico e dr.ssa Silvia Santacaterina, con note prot. nn. 46687/25 e 53169/25 propongono di procedere con il rinnovo degli accordi contrattuali con gli enti gestori dei Centri Diurni per anziani non autosufficienti, mantenendo invariata la programmazione in corso;

Ritenuto necessario procedere al rinnovo di tali accordi con i gestori dei Centri Diurni, previsti tra le Unità di Offerta per Anziani Non Autosufficienti nel Piano di Zona approvato con deliberazioni del Direttore Generale n. 413/2023 e n.392/2025, descritti nell'allegato 1 al presente provvedimento;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto:

- di rinnovare gli accordi contrattuali con i gestori dei centri diurni per anziani non autosufficienti descritti in premessa, per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028, aggiornando ove necessario i dati relativi agli enti e ai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, descritti nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;
- di approvare lo schema tipo di Accordo contrattuale da sottoscrivere redatto ai sensi della DGR

1438/2017 all. A), in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2);

- di dare atto che i Direttori dr. Fabio Lorico e dr.ssa Silvia Santacaterina delle UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza rispettivamente del Distretto 1 e del Distretto 2, sono competenti per l'esecuzione dei contenuti degli accordi approvati con la presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinnovare gli accordi contrattuali con i gestori dei centri diurni per anziani non autosufficienti descritti in premessa, per il periodo 01/07/2025 - 30/06/2028, aggiornando ove necessario i dati relativi agli enti e ai provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, descritti nell'allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche di Azienda Zero per i provvedimenti di rinnovo degli accreditamenti di alcune strutture, come comunicato per le vie brevi dall'ufficio adempimenti L.22/2002;
4. di approvare lo schema tipo di Accordo contrattuale da sottoscrivere redatto ai sensi della DGR 1438/2017 all. A), in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2);
5. di dare atto che i Direttori dr. Fabio Lorico e dr.ssa Silvia Santacaterina delle UUOCC Disabilità e Non Autosufficienza rispettivamente del Distretto 1 e del Distretto 2, sono competenti per l'esecuzione dei contenuti degli accordi approvati con la presente deliberazione;
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.469.743,93 (IVA compresa se dovuta) troverà riferimento nei conti e relativi programmi di spesa per ciascun anno di competenza come segue:

Anno	Conto	Prg	Descrizione	Impegno
2025	BA1160A00	160	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PUBBLICO	€ 191.813,90
2025	BA1180A00	96	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PRIVATO	€ 243.280,17
2026	BA1160A00	160	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PUBBLICO	€ 382.410,00
2026	BA1180A00	96	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA	€ 432.790,00

			PRIVATO	
2027	BA1160A00	160	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PUBBLICO	€ 382.410,00
2027	BA1180A00	96	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PRIVATO	€ 432.790,00
2028	BA1160A00	160	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PUBBLICO	€ 189.633,45
2028	BA1180A00	96	ANZIANI - CENTRI DIURNI (A) DA PRIVATO	€ 214.616,41

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

TABELLA RIEPILOGATIVA - CENTRI DIURNI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Struttura	Comune	Indirizzo	Ente gestore	Posti autorizzati	Estremi atto di autorizzazione	Posti accreditati	Estremi atto di accreditamento	Scadenza Accordi Contrattuali
CD BEATA GIOVANNA MARIA BONOMO	ASIAGO	VIA C.ANELLI 31	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	10	DDR 535 DEL 19/11/2024	10	DGRV 548 DEL 09/05/2023	30/06/2025
CD GIOVANNI PAOLO II	NOVE	VIA DEL DONATORE 3	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	30	DD 328 DEL 02/08/2023	24	DGRV 595 DEL 19/05/2023	30/06/2025
CD LA MADONNINA	BASSANO DEL GRAPPA	VIA TRIESTE 1/A	SERVIZI SOCIALI TRIVENETI	10	DD N. 267 del 29/05/2024	10	DGRV 1869 DEL 29/12/2021	30/06/2025
CD CASA MARTINA	BASSANO DEL GRAPPA	VIA OGNISSANTI 35	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	30	DD 128 DEL 06/04/2023	30	DGRV 1680 DEL 29/12/2023	30/06/2025
CD ISTITUTO PALAZZOLO	ROSA'	VIA CAP. ALESSIO 9	ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE ISTITUTO PALAZZOLO	16	DD 180 DEL 06/05/2021	16	DGRV 1680 DEL 29/12/2023	30/06/2025
CD "S. RICCARDO PAMPURI"	ROMANO D'EZZELINO	VIA CA' CORNARO 5	PROVINCIA LOMBARDO VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRAELLI	10	DD 244 DEL 12/10/2020	10	DGRV 548 DEL 09/05/2023	30/06/2025
CD CASA SANT'ANNA	BASSANO DEL GRAPPA	VIA SANTA CATERINA 29	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BASSANO SOLIDALE	15	DD 113 DEL 31/03/2023	15	In attesa di DGR - verifica febbraio 2023	30/06/2025
CD MADONNA DELL'ANGELO	PIOVENE ROCCHETTE	VIA STADIO 1	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	30	DDR 265 DEL 12/12/2020	30	DGRV 164 DEL 22/02/2022	30/06/2025
CD LA COMPAGNIA	BREGANZE	VIA PIEVE 42	IPAB LA PIEVE	20	DDR 77 DEL 20/02/2025	20	DGRV 548 DEL 09/05/2023	30/06/2025
CD COMUNALE BROLATTI	MARANO VICENTINO	VIA S.LORENZO 40	COMUNE DI MARANO VICENTINO	20	DD 30 DEL 24/01/2025	18	DGRV 548 DEL 09/05/2023	30/06/2025
CD GUIDO NEGRI	THIENE	VIA LIGURIA 22	FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE ONLUS	15	DD 178 del 03/04/2024	15	DGRV 1680 DEL 29/12/2023	30/06/2025

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E
L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DIURNO _____ SITO IN
COMUNE DI _____**

tra

l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a 36061 Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Carlo Bramezza, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente _____ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a _____ via _____, n. _____, p.iva/c.f. _____, nella persona del legale rappresentante pro-tempore _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

– la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;

- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli

accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1438 del 05/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

– il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

– le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

– l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse

sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

– è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

– la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;

– il Soggetto _____ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) _____ di n. ____ posti/posti letto in virtù del provvedimento _____ e dell'accreditamento istituzionale per n. _____ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. ____ del _____, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell'Unità di Offerta _____ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite

dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;

- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre **dal 01/07/2025** fino al **30/06/2028** e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione

del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto. Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana

Per...

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Carlo Bramezza